

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-6732 del 24/11/2025
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. AZIENDA FAUNISTICA VENATORIA "LA CAROBBIESE", CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DEL COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA (PR), CORSI D'ACQUA TORRENTE PARMA E RII VARI, AD USO FAUNISTICO VENATORIO NON ESCLUSIVO SENZA FINI DI LUCRO, PROCEDIMENTO PR20T0030 - PRATICA 25746/2025
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7005 del 24/11/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventiquattro NOVEMBRE 2025 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II. AZIENDA FAUNISTICA VENATORIA
“LA CAROBBIESE”, CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA
DEMANIALE DEL COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA (PR), CORSI
D'ACQUA TORRENTE PARMA E RII VARI, AD USO FAUNISTICO
VENATORIO NON ESCLUSIVO SENZA FINI DI LUCRO,
PROCEDIMENTO PR20T0030 - PRATICA 25746/2025**

IL DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la L. 05/01/1994, n.37 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la L. 07/08/1990, n. 241 ss.mm. e ii “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II, ss.mm. e ii “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l'art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/04/2015, n. 2, in particolare l'art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n. 1694 del 2017 – n. 1740 del 2018 - 28/10/2019 n. 1845 e n. 1717 del 2021;
- il D.Lgs. 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali in attuazione del capo I della legge n. 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e ss.mm. e ii. “Riforma del sistema regionale e locale”;

- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE);
- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l’inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l’assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n.13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l’adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 106/2018, 126/2021 e DDG 124/2023 al sottoscritto Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Parma compete l’adozione del presente provvedimento amministrativo;

RICHIAMATA la Determinazione n. DET-AMB-2020-3368 del 17/07/2020, rilasciata da Arpae, con cui è stata concessa all’Azienda Faunistica Venatoria “La Carobbiese”, C.F./P.IVA 01712650348, la concessione (a titolo non esclusivo) nel Comune di Tizzano Val Parma (PR) per uso faunistico venatorio;

VISTA l’istanza assunta al protocollo ARPAE con il n. 224710 del 11/12/2024, con la quale l’Azienda Faunistica Venatoria “La Carobbiese”, C.F./P.IVA 01712650348, ha chiesto, ai sensi della Legge Regionale n° 7/2004 e ss.mm. e ii., il rinnovo della concessione Determinazione n. DET-AMB-2020-3368 del 17/07/2020 per l’occupazione dell’area demaniale di pertinenza dei corsi d’acqua Torrente Parma e Rii vari catastalmente identificata ai Fogli 16-17-18-24-25-26-27-34-35-36-37-38-39-48-49-50, mappali vari, di Ha 48,5148 (m² 485.148), del Comune di Tizzano Val Parma (PR), **per uso faunistico venatorio non esclusivo senza fine di lucro;**

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 24/09/2025 sul BURERT (parte seconda) n° 243, riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Parma assunto al prot. ARPAE n. 178097 del 08/10/2025 che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare;
- della Valutazione di Incidenza (Determinazione N. 550 del 31/10/2025) rilasciata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale assunta in data 03/11/2025 protocollo ARPAE n. 194860, per gli aspetti legati all'Area contigua del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma,

ACCERTATO che la richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie;
- ha versato quanto dovuto fino al Canone annualità 2025 compreso;
- ha versato il Deposito Cauzionale per un importo totale depositato pari a € 250,00 nell'ambito di precedenti concessioni;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell'Incarico di Funzione ARPAE "Polo specialistico Demanio Idrico Suoli Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest" Chiara Melegari;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n. 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Parma;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) ***di assentire***, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., all'Azienda Faunistica Venatoria "La Carobbiese", C.F./P.IVA 01712650348, il rinnovo di concessione per l'occupazione di area demaniale di pertinenza dei corsi d'acqua Torrente Parma e Rii vari catastalmente identificata ai Fogli 16-17-18-24-25-26-27-34-35-36-37-38-39-48-49-50, mappali vari, di Ha 48,5148 (m² 485.148) del Comune di Tizzano Val Parma (PR), per uso **faunistico venatorio non esclusivo senza fine di lucro** come da elaborato planimetrico conservati agli atti dell'Amministrazione concedente. - Cod. Proc. PR20T0030;
- b) ***di stabilire che*** la concessione è valida fino al 31/12/2031;
- c) ***di approvare*** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto per accettazione dal Concessionario in data 17/11/2025 (prot. Arpae n. 203783 del 17/11/2025);
- d) ***di prescrivere*** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE

- quanto dovuto fino al Canone 2025, è stato versato;
- quanto dovuto per il Deposito Cauzionale, è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;

il presente provvedimento:

- con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE, INFINE, NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n. 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del rinnovo della concessione Determinazione n. DET-AMB-2020-3368 del 17/07/2020 per l'occupazione di area demaniale rilasciata a favore dell'Azienda Faunistica Venatoria "Carobbiese", C.F./P.IVA 01712650348 ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PR20T0030.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di pertinenza del Torrente Parma e Rii vari per uso faunistico venatorio non esclusivo senza fine di lucro, censita al N.C.T. del Comune di Tizzano Val Parma (PR) ai Fogli 16-17-18-24-25-26-27-34-35-36-37-38-39-48-49-50 mappali vari di Ha 48,5148 (m² 485.148), come da elaborato planimetrico conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. **La concessione è rilasciata fino al 31/12/2031;**
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza;
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'occupazione risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,

- il mancato pagamento di 2 (due) annualità di canone,
 - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che il Concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone annuale per l'uso in questione è stato determinato in € **150,25**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;
3. **Il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno;**
4. L'importo del deposito cauzionale è stabilito in € **250,00** e risulta già assolto nell'ambito del rilascio della concessione Determinazione n. DET-AMB-2020-3368 del 17/07/2020 rilasciata da Arpa e viene versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015.
5. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
6. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il

presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.

2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o

intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.

6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciati dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Parma assunto al prot. ARPAE n. 178097 del 08/10/2025 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale;
2. per quanto riguarda gli aspetti legati all'Area contigua del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma, dovranno essere rispettate integralmente le indicazioni contenute nella Valutazione di Incidenza (Determinazione N. 550 del 31/10/2025) rilasciata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale assunta in data 03/11/2025 protocollo ARPAE n. 194860 che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Il sottoscritto **(C.F.** **), in qualità di** **, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi in data** ____ / ____ / ____

**Firma per accettazione, il legale
rappresentante e titolare della concessione**

.....

[illegible]



- 1) per quanto riguarda la sicurezza in relazione a possibili piene improvvise o eccezionali dei corsi d'acqua, dovranno essere predisposti tutti gli accorgimenti necessari affinché l'utilizzazione delle aree demaniali, ivi compresi gli accessi, possa avvenire senza pericolo alcuno per operatori ed eventuali fruitori delle stesse;
- 2) è esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati alle coltivazioni, alle lavorazioni in corso o alle opere eseguite a causa di piene fluviali, frane, alluvioni o altre cause naturali;
- 3) è vietata la messa in opera di strutture, recinzioni, fabbricati e ricoveri, anche provvisori ed amovibili, nelle aree demaniali concessionate, che dovranno rimanere fruibili anche per altri scopi (vedi D.G.R. n. 895 del 18/06/2007);
- 4) si rammenta che:
 - ai sensi dell'art. 93 del R.D. n. 523/1904 e s.m.i., qualsiasi attività nell'alveo dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali di proprietà demaniale, cioè nello spazio compreso fra le sponde fisse dei medesimi, è assoggettata a parere dello scrivente Ufficio;
 - ai sensi dell'art. 96 del R.D. n. 523/1904 e s.m.i., sono comunque vietati in modo assoluto sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese l'esecuzione di piantagioni e la movimentazione di terreno per una distanza di 4 m dal ciglio di sponda e l'esecuzione di fabbriche e scavi per una distanza di 10 m.

La validità del presente parere è altresì subordinata all'acquisizione del nulla osta da parte dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale, ai sensi della L.R. n. 4/2021 e delle D.G.R. n. 1174/2023 e D.G.R. n. 1227/2024.

Durante il periodo di concessione il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Ufficio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Essendo le aree demaniali in oggetto a rischio esondazione, il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Si ricorda che tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile del rispetto del presente parere, che si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti di competenza dell'Ufficio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti.

Questa Agenzia si ritiene pertanto estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza del presente parere, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni che le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso del presente parere, non esclusi gli eventi di piena.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

GG/AP

DETERMINAZIONE N. 550 DEL 31/10/2025

OGGETTO: EDG 4549.25 - PARCO REGIONALE DELLE VALLI DEL CEDRA E DEL PARMA – NULLA OSTA SU RINNOVO CONCESSIONE SENZA MODIFICHE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL TORRENTE PARMA (PR), PER USO FAUNISTICO VENATORIO IN COMUNE DI TIZZANO VAL PARMA. RIF.PROCEDIMENTO PR20T0030 PRATICA N. 25746/2025. RICHIEDENTE: AFV "LA CAROBBIESE"

IL RESPONSABILE DI Servizio Autorizzazioni Ambientali

VISTI:

- la L.R. 46 del 24/04/1995 istitutiva del Parco Regionale di Crinale Alta Val Parma e Cedra come modificata dalla L.R. n 22 del 30/11/2009, dalla L.R. 24 del 23/12/2011 e dalla L.R. n 13 del 30/07/2019;
- la L.R. n. 24 del 23/12/2011 "Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano";
- la L. 394/91 "Legge quadro sulle aree protette" (art. 13 c. 1);
- la L.R. 6/2005 "Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei siti della Rete Natura 2000";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 343/2010 "Direttiva relativa alle modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione delle aree protette (artt.40 e 49 della L.R. 6/2005)";
- la L.R. n. 7/2004 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali";
- la L.R. 4/2007 "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- gli art.25,26, 27 e 28 della L.R. 20 maggio 2021 n. 4 "Legge Europea per il 2021";
- la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- la direttiva 2009/147/CEE del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- il DPR n. 357 dell'08.09.1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii.;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n.1816 del 22.09.2003 "Aggiornamento dell'elenco e della perimetrazione delle aree della Regione Emilia-Romagna designate come (ZPS) Zone di Protezione Speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n.893 del 02.07.2012 Revisione dei perimetri dei siti natura 2000 ed individuazione di nuovi siti aggiornamento della banca-dati di rete natura 2000;
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1336 del 1° agosto 2022 "Approvazione Misure Specifiche di Conservazione dei Siti interessati dal progetto Life Eremita";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1227 del 24 giugno 2024 "Misure Generali e Specifiche di Conservazione dei Siti Rete Natura 2000";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1562 del 08.07.2024 "Ampliamento della Rete dei Siti Natura 2000";
- la D.G.R. dell'Emilia-Romagna n. 1174 del 10.07.2023 "Direttiva Regionale sulla Valutazione di Incidenza Ambientale (Vinca)";

- la Determina Dirigenziale dell'Emilia-Romagna n. 14585 del 03.07.2023 - Allegato A, "Elenco delle tipologie dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di prevalutazione di incidenza regionale";
- la Determina Dirigenziale dell'Emilia-Romagna n. 19644 del 24.09.2024 "Integrazione dell'Elenco delle tipologie dei piani, dei programmi, dei progetti, degli interventi e delle attività (P/P/P/I/A) di modesta entità valutati come non incidenti negativamente sulle specie animali e vegetali e sugli habitat di interesse comunitario presenti nei siti della Rete Natura 2000 dell'Emilia-Romagna e oggetto di prevalutazione di incidenza regionale;
- la Determina Dirigenziale dell'Emilia-Romagna n. 14561 del 03.07.2023, "Elenco delle condizioni d'obbligo e delle indicazioni progettuali dei Piani, dei Programmi, dei Progetti, degli Interventi e delle Attività (P/P/P/I/A) soggetti alla procedura di valutazione di incidenza ambientale";
- il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 maggio 2020 "Designazione di tre zone speciali di conservazione della regione biogeografica continentale insistenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 marzo 2019 "Designazione di 116 zone speciali di conservazione (ZSC) insistenti nel territorio della regione biogeografica continentale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357";
- il Regolamento Regionale 1° agosto 2018 n.3 "Approvazione del Regolamento Forestale in attuazione dell'art. 13 della L.R. n.30/81";
- il "Regolamento per il rilascio del nulla osta dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia occidentale", approvato con D.G.R. dell'Emilia-Romagna n.1203 del 21 settembre 2020;
- il "Regolamento relativo all'applicazione delle spese di istruttoria nei procedimenti di rilascio di autorizzazioni ambientali dell'Ente di Gestione per i Parchi e per la Biodiversità Emilia Occidentale" approvato con delibera di Comitato Esecutivo n.° 111 del 22/12/2020;
- la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n.1 del 03.01.2024 di assegnazione degli incarichi di Elevata Qualificazione a valere per il periodo dal 03.01.2024 al 31.12.2024;
- il decreto del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n.11 del 23.12.2024 di proroga dell'assegnazione degli incarichi di Elevata Qualificazione sino al 31.03.2025;
- il decreto del Presidente dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale n.3 del 01.04.2025 di proroga dell'assegnazione degli incarichi di Elevata Qualificazione sino al 31.12.2025;



VISTA la nota prot. n. 0157049 del 04/09/2025, acquisita in pari data al protocollo al n. 4519 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con la quale ARPAE SAC di Parma ha trasmesso la richiesta dell'Azienda Faunistico Venatoria "La Carobbiese" relativa all'istanza di rinnovo senza modifiche della concessione di cui alla DET-AMB-2020-3368 del 17/07/2020 (scadenza 31/12/2025), per l'utilizzo di aree demaniali di pertinenza del Torrente Parma e rii vari, in località campo sportivo di Carobbio - SP 84 in Comune di Tizzano Val Parma (PR), identificate a catasto in mappali vari ai fogli 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 48, 49 e 50, per un'estensione complessiva di ha 48,5148 (mq 485.148), ad uso non esclusivo faunistico-venatorio senza fini di lucro, come risultante dagli elaborati conservati agli atti dall'Amministrazione precedente;

VISTE le note inviate in data 08/08/2025, acquisite in data 11/08/2025 ai prott. n. 4284, n. 4285, n. 4286 dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale, con le quali il sig. Giacomo Malmesi in qualità di legale rappresentante dell'Azienda Faunistico venatoria "La Carobbiese", ha anticipato la documentazione sopra descritta;

VISTA la richiesta di integrazioni documentali inviata da Arpae SAC di Parma con nota protocollo 0145485 del 06/09/2025;

CONSIDERATO CHE i terreni in oggetto ricadono nell'Area contigua del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma e che non si rilevano particolari in contrasto con le norme di salvaguardia;

Ritenuto di provvedere in merito, per propria competenza;

DETERMINA

1. **DI RILASCIARE** nulla-osta alla richiesta di rinnovo di concessione demaniale senza modifiche, presentata dall'Azienda Faunistico Venatoria "La Carobbiese" per l'utilizzo di aree demaniali sopra descritte, di pertinenza del Torrente Parma e rii vari ad uso non esclusivo faunistico-venatorio senza fini di lucro, poste in comune di Tizzano Val Parma, Rif. PROCEDIMENTO PR20T0030 PRATICA N. 25746/2025, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - nelle aree demaniali in concessione non potranno essere depositati materiali e/o realizzate opere e/o manufatti, nemmeno in via temporanea o provvisoria, e non potrà essere danneggiata o asportata la vegetazione spontanea presente;
2. **DI RICHIEDERE** ad ARPAE-SAC che la concessione sia rilasciata senza tacito rinnovo a scadenza e che le sopra indicate prescrizioni siano riportate nel relativo disciplinare;
3. **DI DARE ATTO** che la presente autorizzazione ambientale si intende rilasciata nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione scrivente, per quanto di competenza, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed enti, con l'obbligo della piena osservanza delle Leggi e dei Regolamenti vigenti;
4. **DI DARE ATTO** che la presente determina:



- va inserita nel registro delle determinazioni;
- va trasmessa all'Area Vigilanza e Conservazione dell'ente;
- va trasmessa ad Arpae-SAC di Parma e per conoscenza al Comune di Tizzano Val Parma (PR), all'AFV "La Carobbiese" (giacomo.malmesi@pec.giuffre.it), al Gruppo Carabinieri Forestali di Parma-Piacenza e al Nucleo Carabinieri Forestali di Corniglio;
- va pubblicata per estratto ai sensi della L. 394/91 art. 13, per la durata di 7 giorni nell'albo del Comune interessato e nell'albo dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale.

Il Responsabile di Area
PORTA STEFANO / InfoCamere S.C.p.A.
documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

L'Azienda Faunistica Venatoria "La Carobbiese", C.F./P.IVA 01712650348, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi in data 17/11/2025, firmato per accettazione.

Il Dirigente Responsabile del S.A.C. di Parma

Dott. Paolo Maroli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.